

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1895)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 23 gennaio 1975 (V. Stampato n. 3354)*

**d'iniziativa dei deputati SPINELLI, CIAMPAGLIA, DEL PENNINO, PAVONE e SANZA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 gennaio 1975*

**Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo  
vigente in materia di pensioni di guerra**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

*(Trattamento di pensione per i mutilati  
ed invalidi di guerra).*

Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

#### Art. 2.

*(Assegno speciale annuo agli invalidi di  
1ª categoria con o senza assegno di super-  
invalidità).*

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ot-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella <i>E</i> - lettera <i>A</i> . . . .	L.	3.840.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>A-bis</i> n. 1, n. 2 comma secondo, n. 3	»	2.100.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>B</i> . . . .	»	1.380.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>C</i> . . . .	»	1.116.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>D</i> . . . .	»	1.020.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>E</i> . . . .	»	870.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>F</i> . . . .	»	720.000
tabella <i>E</i> - lettera <i>G</i> . . . .	»	583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidità . . . .	»	324.000

## Art. 3.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*).

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera <i>A</i> . . . . .	L.	184.000
Lettera <i>A-bis</i> n. 1 . . . . .	»	162.000
Lettera <i>A-bis</i> n. 2, comma 2° e n. 3 . . . . .	»	126.500
Lettera <i>A-bis</i> n. 2, comma 1° . . . . .	»	51.500
Lettera <i>B</i> . . . . .	»	45.000
Lettera <i>C</i> . . . . .	»	40.000
Lettera <i>D</i> . . . . .	»	35.000
Lettera <i>E</i> . . . . .	»	30.000
Lettera <i>F</i> . . . . .	»	25.000
Lettera <i>G</i> . . . . .	»	20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A-bis* nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo, è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

#### Art. 4.

*(Assegno rinnovabile).*

Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è ridotto da otto a sei anni.

Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitata-

mente al periodo massimo di rinnovabilità previsto dal comma precedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

Art. 5.

*(Ammissibilità delle istanze per aggravamento).*

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

Art. 6.

*(Salvaguardia dei diritti quesiti).*

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 7.

*(Decorrenza benefici).*

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè l'aumento dell'indennità di assistenza di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

## Art. 8.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>
Sottufficiali e truppa . . . .	600.000	540.000	480.000	420.000	360.000	300.000	240.000	180.000
Ufficiali inferiori . . . . .	690.000	621.000	552.000	483.000	414.000	345.000	276.000	207.000
Ufficiali superiori . . . . .	759.000	683.100	607.200	531.300	455.400	379.500	303.600	227.700
Ufficiali generali . . . . .	834.900	751.410	667.920	584.430	500.940	417.450	333.960	250.470

## Assegno per cumulo di infermità

TABELLA F

NATURA DEL CUMULO	Annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B . . . . .	3.960.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	3.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	1.620.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E . . . . .	1.200.000
Per una seconda infermità della 1 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	840.000
Per una seconda infermità della 2 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	510.000
Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	456.000
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	402.000
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	348.000
Per una seconda infermità della 6 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	294.000
Per una seconda infermità della 7 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	240.000
Per una seconda infermità della 8 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . . .	174.000